



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DICCA

Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale

16145 GENOVA – sede Via Montallegro, 1 - Tel. 39 - 010 3532491 - Fax 39 - 010 3532546

Decreto di indizione dell'elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale - DICCA :

Data, 28 Giugno 2012

- Vista la L. 9.5.1989, n. 168;
- Vista la L. 30.12.2010, n. 240 e s.m.i.;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Genova, emanato con D.R. n. 490 del 7.12.2011 e in vigore dal 29.12.2011;
- Visto il Regolamento generale dei Ateneo, in vigore dal 22.3.2000 e applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria e finale dello Statuto;
- Viste le disposizioni regolamenti transitorie per l'elezione del direttore di dipartimento approvate dal Senato accademico in data 12.6.2012;
- Visto il D.R. n. 130 del 26/04/2012 , inerente alla costituzione del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale - DICCA, a decorrere dal 01/05/12;
- Considerato che in data.28/05/12 si è svolta l'elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di dipartimento;
- Visto il Decreto del Decano del 29/05/12, inerente alla nomina dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio di dipartimento;
- Visto il D.R. n. 166 del 25/5/2012, inerente alla designazione della rappresentanza studentesca nel consiglio di dipartimento, ai sensi della IV disposizione transitoria e finale dello Statuto;
- Visto il D.R. n. 190 del 15/06/2012, contenete modifiche al D.R. n. 166 del 25/5/2012;
- Considerata la necessità di procedere all'indizione dell'elezione del Direttore di dipartimento, come previsto dal comma 2 della IV disposizione transitoria e finale dello Statuto;
- Ritenuto di fissare le votazioni per i giorni indicati nel corpo del presente decreto, rispettando il termine massimo di 15 giorni dal decreto di indizione, stabilito dalla suddetta IV disposizione transitoria e finale;
- Acquisite le disponibilità a far parte del seggio elettorale fra i componenti del consiglio di dipartimento;

Il sottoscritto, Prof. Marco Del Borghi in qualità di Decano del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica e Ambientale - DICCA,

INDICE

l'elezione del Direttore del dipartimento per il mandato decorrente dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2015, con il seguente calendario:

Data: 11 Luglio 2012

Orario apertura e chiusura seggio: dalle ore 9 alle ore 17

Luogo: Aula A11 DICCA, Via Montallegro 1, Villa Cambiaso, piano terra.

L'accesso al seggio elettorale non prevede barriere architettoniche, tuttavia gli elettori portatori di handicap che avessero problematiche specifiche possono segnalarle in forma scritta al Decano, entro il quinto giorno precedente le elezioni.

COMPONENTI IL SEGGIO ELETTORALE:

- Prof. Renzo Di Felice;
- Prof. Barbara Bosio;
- Prof. Federica Tubino;
- Sig.ra Laura Montanari;

COMPONENTI SUPPLENTI:

- Prof. Paolo Blondeaux;
- Prof. Elisabetta Finocchio;

Durante le operazioni il seggio elettorale opera validamente con la presenza di due componenti, di cui, almeno, il presidente o il vice presidente.

ELENCO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO: art. 74, comma 1 dello Statuto: *"Hanno elettorato attivo per l'elezione del direttore di dipartimento i componenti del consiglio di dipartimento"*.

ELENCO DEI CANDIDABILI E CANDIDATURE:

art. 37, comma 1 dello Statuto *"Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento nel suo seno tra i professori ordinari e straordinari a tempo pieno, salvo quanto disposto all'art. 74, comma 4"* secondo cui *"Per l'elezione del direttore di dipartimento, nel caso di indisponibilità di professori ordinari e straordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati"*.

L'eleggibilità è riservata ai professori di I fascia che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2011, n. 240 e dell'art. 68, comma 1 dello Statuto, assicurano *"un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo"*; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2012.

I professori di II fascia che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2011, n. 240 e dell'art. 68, comma 1 dello Statuto, assicurano *"un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo"* - il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2012 - sono eleggibili nel caso di indisponibilità (assenza di candidature) dei professori di prima fascia oppure nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni consecutive del quorum previsto per l'elezione (art. 74, comma 4 dello Statuto).

L'elenco dei candidabili (provvisorio e definitivo) di cui al primo decreto di indizione include i professori di prima fascia a tempo pieno e a tempo definito, i quali, inizialmente, sono gli unici ammessi alla presentazione di candidature.

I professori inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendano proporre al corpo elettorale la loro elezione presentano al decano (o al suo delegato), nel termine indicato nel presente decreto di indizione, la propria candidatura corredata dai relativi curricula e programmi.

La carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di coordinatore di corso di studio, ivi compresa la carica di presidente di consiglio e di comitato di corso di studio, equiparata alla carica di coordinatore di corso di studio. Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale. La presentazione di candidatura da parte di un professore che ricopra una carica incompatibile con la carica di direttore di dipartimento equivale all'opzione per la carica di direttore di dipartimento, da far valere in caso di accettazione della nomina.

Il direttore è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato (art. 69, comma 4 dello Statuto *"La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse"*).

La carica di direttore di dipartimento è, altresì, incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca e con il congedo per motivi di studio o di ricerca (art. 30 del regolamento generale di Ateneo).

La presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca o in congedo per motivi di studio o ricerca o a tempo definito, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, equivale alla rinuncia all'autorizzazione o al congedo ovvero all'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di accettazione della nomina.

In presenza di un'unica candidatura si procede comunque allo svolgimento delle votazioni.

In assenza di candidature il decano (o suo delegato), con proprio decreto, rinvia le elezioni, disponendo la riapertura dei termini per la presentazione di candidature, compresa fra 7 e 15 giorni di calendario, e fissando i nuovi termini per la rideterminazione e ripubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto e dei candidabili, per la presentazione e pubblicizzazione delle candidature e per le votazioni.

Il direttore dura in carica per tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta (art. 37, comma 2 dello Statuto). In prima applicazione, per garantire la prosecuzione del percorso volto alla piena realizzazione del nuovo assetto statutario, nonché la funzionalità degli organi, il direttore di dipartimento si insedia dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina e resta in carica fino al 31.10.2015; agli effetti del computo per il cumulo dei mandati, si assume, invece, come decorrenza, la data dell'1.11.2012. Successivamente, ai sensi dell'art. 71, c. 1 dello Statuto, i termini di decorrenza delle cariche saranno definiti nel regolamento generale di Ateneo.

Si ricorda che l'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010 prevede che *"ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere d) [rettore], g) [membri del senato accademico] e m) [membri del consiglio di amministrazione], sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti"*. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto, i mandati già espletati dai Presidi di Facoltà e dei Direttori di Dipartimento nell'ambito di applicazione del previgente Statuto non sono considerati al fine del rispetto del limite di due mandati consecutivi, previsto specificamente per il Rettore e per i membri del Senato e del Consiglio di amministrazione, trattandosi di cariche con diversa disciplina giuridica (quindi l'aver rivestito, nell'ambito di applicazione del previgente Statuto, la carica di Direttore di Dipartimento non pregiudica ora, ai sensi del nuovo Statuto, la rieleggibilità per due mandati consecutivi alla carica di Direttore di Dipartimento).

INELEGGIBILITÀ: Ai sensi dell'art. 70 dello Statuto *"Per tutte le cariche dell'Ateneo, salvo che non sia diversamente disposto nel presente Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. E' possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata del relativo mandato"*. In prima applicazione del nuovo Statuto, non si computano i mandati alla carica di Direttore di Dipartimento svolti nell'ambito di vigenza del precedente Statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 10, della legge n. 240/2010, e, al fine del cumulo dei mandati, non si computerà in futuro il periodo decorrente dalla data indicata nel decreto rettorale di nomina fino al 31.10.2012.

Nelle prime due votazioni valide, in presenza di candidati con la qualifica di professore di I fascia, i voti eventualmente ottenuti da un professore di II fascia sono nulli.

Non è ammessa l'eleggibilità dei docenti che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, della L. 30.12.2011, n. 240 e dell'art. 68, comma 1 dello Statuto, non assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo; il requisito deve essere posseduto alla data dell'1.11.2012.

QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLA VOTAZIONE (QUORUM STRUTTURALE): art. 67, comma 1 dello Statuto *"Le elezioni del rettore, dei presidi, dei coordinatori dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento sono valide se ha votato la maggioranza degli aventi diritto"*;

MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ELEZIONE (QUORUM FUNZIONALE): ai sensi dell'art. 74, comma 3 dello Statuto il direttore di dipartimento è eletto *"a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni"*; ai sensi del comma 4 del citato articolo *"Per l'elezione del direttore di dipartimento, nel caso di indisponibilità di professori ordinari e straordinari, ovvero quando in due votazioni successive non sia raggiunto il quorum previsto, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica"*.

INCOMPATIBILITÀ:

Le incompatibilità tra le cariche previste dal vigente ordinamento non operano rispetto alle cariche rivestite ai sensi del preesistente ordinamento.

In prima applicazione, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con la carica di coordinatore di corso di studio, ivi compresa la carica di presidente di consiglio e di comitato di corso di studio, equiparata alla carica di coordinatore di corso di studio. Al fine dell'applicazione del regime di incompatibilità per corso di studio si intende un corso di laurea triennale o magistrale.

La presentazione di candidatura da parte di un professore, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, che ricopra una carica incompatibile con la carica di direttore di dipartimento, equivale all'opzione per la carica di direttore di dipartimento, da far valere in caso di accettazione della nomina.

Ai sensi del comma 4 del medesimo articolo *"La condizione di professore a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche... a pena di decadenza dalle stesse"*.

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento generale di Ateneo, applicabile, in quanto compatibile, ai sensi della X disposizione transitoria dello Statuto, la carica di direttore di dipartimento è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca e con il congedo per motivi di studio o ricerca.

La presentazione di candidatura da parte di un professore autorizzato a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca o in congedo per motivi di studio o ricerca o a tempo definito, presente nell'elenco definitivo dei candidabili, equivale alla rinuncia all'autorizzazione o al congedo ovvero all'opzione per il tempo pieno da far valere in caso di accettazione della nomina.

Gli elenchi **provvisori** degli aventi diritto al voto e dei candidabili, dopo essere stati trasmessi, per le opportune verifiche, ai seguenti dipartimenti della Direzione generale:

- **Dipartimento risorse umane – Servizio personale docente** – Capo Settore IV dott.ssa Sandra Turbino (010209.9406 – amministrazione.personale@unige.it; sandra.turbino@balbi.unige.it).
- **Dipartimento affari generali e legali – Servizio affari generali e organizzazione** – Capo Settore II rag. Roberta Lombardi (010.209.9548 – affarigenerali@unige.it; roberta.lombardi@balbi.unige.it)

sono acclusi al presente decreto e, unitamente allo stesso, affissi all'albo del dipartimento dal giorno **28/06/2012 (prima affissione)**; dell'affissione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Il termine per eventuali opposizioni ai suddetti elenchi provvisori è fissato per il **giorno 02/07/2012**.

Scaduto il suddetto termine di opposizione, previa comunicazione ai suddetti Dipartimenti amministrativi della Direzione generale, gli elenchi **definitivi** degli aventi diritto al voto e dei candidabili sono affissi all'albo del dipartimento il **giorno 03/07/2012 (seconda affissione)**; dell'affissione è data comunicazione sul sito internet del dipartimento.

Entro il **giorno 06/07/2012** (non inferiore a tre giorni lavorativi successivi alla data di affissione degli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto e dei candidabili) i docenti inclusi nell'elenco definitivo dei candidabili che intendono proporre al corpo elettorale la loro elezione **presentano la relativa candidatura corredata dal curriculum e dal programma**.

Il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione, **09/07/2012**, a seguito delle verifiche dei suddetti dipartimenti della Direzione generale, Il Decano o suo delegato affigge le candidature, riportate in un **elenco finale dei candidati**, i curricula e i programmi all'albo del dipartimento e li pubblica nel relativo sito internet.

Nel caso in cui non siano raggiunti i quorum l'elezione avrà luogo in successiva votazione il giorno:

Data: 12 Luglio 2012
Orario apertura e chiusura seggio: dalle ore 9 alle ore 17
Luogo: Aula A11 DICCA, Via Montallegro 1, Villa Cambiaso, piano terra

Quorum strutturale:

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 dello Statuto, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Quorum funzionale:

Ai sensi dell'art. 74, comma 3 dello Statuto il Direttore di dipartimento è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime due votazioni (valide).

Nel caso in cui una votazione sia invalida (tale, cioè, che non vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto) la votazione successiva costituisce una rinnovazione della medesima con conseguente applicazione degli stessi quorum strutturale e funzionale.

Nel caso in cui - in presenza di candidati con la qualifica di professore di prima fascia e di due votazioni valide (tali, cioè, che non vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto) - non sia raggiunto il quorum previsto per l'elezione, il decano o il suo delegato emanerà un nuovo decreto di indizione dell'elezione in occasione della quale potranno presentare la propria candidatura candidati con la qualifica di professore di prima e di seconda fascia.

Nota bene Nell'ipotesi di cui sopra i quorum saranno i seguenti:

Quorum strutturale:

Ai sensi dell'art. 67, comma 1 dello Statuto, ogni votazione è valida se ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

Quorum funzionale:

Ai sensi dell'art. 74, comma 4 dello Statuto: maggioranza relativa (è eletto colui che riporta il maggior numero di voti). "In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di nomina a professore e, in caso di pari anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica". In caso di parità di voti tra un candidato con la qualifica di professore di I fascia e un candidato con la qualifica di professore di II fascia, l'anzianità di ruolo complessiva del professore è computata sommando l'anzianità in entrambe le fasce (I e II).

Il presente decreto è depositato presso il dipartimento, affisso al relativo albo ed inserito nel sito Internet della medesima struttura a cura del decano o di suo delegato. Esso è inviato a tutti coloro che hanno l'elettorato attivo, al direttore pro-tempore del dipartimento, al rettore (affarigenerali@unige.it) e ai presidi interessati, utilizzando il servizio postale o altri mezzi idonei ad assicurare la corretta pubblicizzazione. Il presente decreto è altresì trasmesso nella stessa data alle Organizzazioni sindacali ¹ per l'informativa dovuta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. f) del Contratto Collettivo Integrativo del 28.3.2007.

IL DECANO DEL DIPARTIMENTO
(Prof. Marco Del Borghi)



Per informazioni:

Laura Montanari, responsabile amministrativo DICCA, Tel. 010.353.6626/2498, e-mail laura@disi.unige.it

Anna Rizzo, Tel. 010.353.2522, e-mail segretario@dicat.unige.it

¹ L'elenco aggiornato delle OO.SS. è reperibile c/o il Settore IX - Relazioni sindacali del Servizio Sviluppo personale Tecnico-amministrativo (mail: relazionisindacali@unige.it) e pubblicato in intranet sotto la voce "riagggregazione dipartimentale"